



COMUNE DI BOLTIERE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 30-01-2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: I.M.U. EX LEGGE N. 160/2019 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data trenta gennaio duemilaventitre, alle ore 20:00, nella sede comunale, in Sessione Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica.

Presiede la seduta il SINDACO, OSVALDO PALAZZINI.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa CRISCUOLI MARIA GRAZIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

PALAZZINI OSVALDO	Presente	MORA SAVINA	Presente
CAVALLERI RENATO	Presente	PENTASUGLIA MARTINA	Assente
BEGNARDI CINZIA	Presente	PREMARINI FLAVIO	Presente
LOCATELLI FABRIZIO	Presente	TESTA ITALO MAURIZIO	Assente
FERRI CLAUDIO	Presente	FORLANI ARMIDA	Presente
FRANCOTTI SABRINA	Presente	RECCHIA DANIELE	Presente
LENA MASSIMO	Presente		

Presenti n. 11 - Assenti n. 2

Accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco chiede se vi siano altre osservazioni per procedere alla votazione delle aliquote IMU, terzo punto all'ordine del giorno illustrato dal Cons. Lena.

La Cons. Forlani dichiara che sulla conferma IMU si è favorevoli.

Non vi sono altri interventi. Si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di Bilancio 2020-2022 – ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 prevede l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- a decorrere dall'anno 2020 è stata abolita la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
- all'art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019 è previsto: *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.”*;
- l'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”*;
- l'articolo 1, comma 757, della Legge 27.12.2019, n. 160 prevede *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote*

VISTO:

- l'art. 151, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 1, comma 775, della Legge 197 del 29.12.2022 che differisce al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2020 il Comune di Boltiere, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15.11.1997 n. 446 e dell'articolo, ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica (NUOVA I.M.U.);
- ai fini della determinazione del tributo è necessario approvare **le aliquote della NUOVA IMU per l'anno 2023** ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, della Legge n. 197/2022 recita al comma 81: "All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.»"

CONSIDERATO che il successivo comma 82 dello stesso articolo prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

RITENUTO, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, di dover stabilire come da prospetto seguente le aliquote della nuova IMU per l'anno 2023 per le diverse tipologie di immobili:

Tipologia di Immobile	Aliquota IMU	detrazioni
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, non classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	ESENTE	
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	6,00 ‰	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. (*)	1,00 ‰	
Fabbricati di categoria D	10,60 ‰	
Aree edificabili	11,00 ‰	
Terreni agricoli	9,50 ‰	
Fabbricati "beni merce" finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTE	
Fabbricato ad uso gratuito e relative pertinenze	11,00 ‰	
Tutte le fattispecie residuali di fabbricati rispetto alle categorie precedenti	11,00 ‰	

CONSTATATO che resta invariata la percentuale di gettito IMU ad alimentazione del fondo di solidarietà comunale che l'Agenzia delle Entrate trattiene nel riversamento dell'imposta incassata dai contribuenti;

RICORDATO che ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 "Principio applicato alla contabilità finanziaria", paragrafo 3.7.5 "Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto";

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di determinare in **€ 800.000,00** l'entrata derivante dall'applicazione dell'I.M.U.;

VISTI:

- Il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2016;
- lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 7) del D.Lgs. 267/2000, acquisito con prot. n. 479 del 16.01.2023 ed allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ATTESO che la votazione espressa per alzata di mano ha dato il seguente esito: voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate;
- 2) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2023, le aliquote per la determinazione della NUOVA IMU, come previsto dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019 di seguito riepilogate:

Tipologia di Immobile	Aliquota IMU	detrazioni
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, non classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	ESENTE	
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	6,00 ‰	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. (*)	1,00 ‰	
Fabbricati di categoria D	10,60 ‰	
Aree edificabili	11,00 ‰	
Terreni agricoli	9,50 ‰	
Fabbricati "beni merce" finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTE	
Fabbricato ad uso gratuito e relative pertinenze	11,00 ‰	
Tutte le fattispecie residuali di fabbricati rispetto alle categorie precedenti	11,00 ‰	

- 3) di quantificare pertanto per l'anno 2023 in **€ 800.000,00** il gettito relativo all'imposta municipale unica (I.M.U.).
- 4) Di dichiarare, ai fini della determinazione del tributo per l'anno 2023, con successiva distinta votazione con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
OSVALDO PALAZZINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA CRISCUOLI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.